



Il mercato dei certificati verdi: le risposte alle domande più frequenti

30 dicembre 2003

1. Che cosa sono i certificati verdi?

Il Decreto Legislativo n° 79 del 1999, all'articolo 11, introduce l'obbligo per produttori ed importatori, a partire dal 2002, di immettere ogni anno in rete energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per una quota pari al 2% dell'energia elettrica da fonti non rinnovabili prodotta o importata nell'anno precedente, eccedente i 100 GWh.

L'adempimento all'obbligo può avvenire anche attraverso l'acquisto da terzi dei diritti di produzione da fonti rinnovabili.

La produzione di energia elettrica ottenuta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999 (articolo 4, commi 1, 2 e 6 del D.M. 11/11/99), ha diritto, per i primi otto anni di esercizio, alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili, denominata "certificato verde".

Il certificato verde, di valore pari a 100 MWh, è emesso dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) su comunicazione del produttore circa la produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente, o relativamente alla producibilità attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo.

I produttori e importatori soggetti all'obbligo, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2003, trasmettono al GRTN i certificati verdi relativi all'anno precedente per l'annullamento.

2. Dove possono essere negoziati i certificati verdi?

I certificati verdi possono essere negoziati sul mercato organizzato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) o liberamente tra operatori.

Nel mercato organizzato dal GME sono negoziati i certificati verdi relativi alla produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente, o relativi alla producibilità attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo.

3. Chi può operare sul mercato dei certificati verdi organizzato dal GME?

Possono operare sul mercato organizzato dal GME, come acquirenti o venditori, i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti, le formazioni associative di cui all'art. 2, comma 23, L. 14 novembre 1995, n. 481 (formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati, associazioni ambientaliste, associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori), i soggetti che importano energia elettrica e il GRTN.

4. Cosa deve fare un operatore per partecipare al mercato organizzato dal GME?

Per accedere al mercato occorre ottenere la qualifica di operatore di mercato. A tal fine, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di capacità (nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi) e requisiti di onorabilità (ovvero non condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione per uno dei delitti previsti negli articoli 617 *quater*, *quinques*, *sexies* del codice penale o non esclusi dal mercato) definiti nella Disciplina del mercato elettrico, devono sottoscrivere il Contratto di adesione al mercato e registrarsi tramite il sito *internet* del GME.

5. Come acquistare e vendere certificati verdi nel mercato organizzato dal GME?

Gli operatori di mercato possono accedere al sistema per la contrattazione dei certificati verdi attraverso il sito *internet* del GME; le modalità di accesso saranno definite nelle Disposizioni tecniche di Funzionamento.

6. Quanti certificati verdi si possono acquistare in una sessione di contrattazione?

Il numero massimo di certificati verdi acquistabili in una sessione di contrattazione da parte di un singolo operatore è pari all'ammontare depositato in conto prezzo diviso il prezzo convenzionale indicato dall'operatore.

7. Cosa è il deposito in conto prezzo?

Il deposito in conto prezzo è l'ammontare totale versato da ciascun operatore, il giorno prima dell'apertura di una sessione di contrattazione, a garanzia degli acquisti che intende effettuare sul mercato.

8. Cosa è il prezzo convenzionale indicato dall'operatore?

Il prezzo convenzionale indicato dall'operatore individua la misura nella quale il pagamento del prezzo di acquisto è garantito dal deposito in conto prezzo.

Il prezzo convenzionale indicato dall'operatore deve essere non inferiore ad un prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME almeno 5 giorni prima l'apertura di una sessione di contrattazione.

9. Quanti certificati verdi si possono vendere in una sessione di contrattazione?

Ciascun operatore può vendere i certificati registrati sul proprio conto proprietà presso il GRTN.

E' inoltre possibile per un operatore rivendere durante la stessa sessione di contrattazione i certificati verdi acquistati sul mercato purchè il prezzo di acquisto non sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore.

10. E' possibile effettuare vendite allo scoperto?

Per vendita allo scoperto si intende una vendita di certificati da parte di un operatore che non li possiede. In tal senso non è consentita la vendita allo scoperto sul mercato dei certificati verdi.

11. Come si forma il prezzo sul mercato?

Le contrattazioni avvengono attraverso negoziazione continua.

Gli operatori possono presentare sul mercato proposte di negoziazione con limite di prezzo o senza limite di prezzo (a mercato).

Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine a liste ordinate per strumento negoziato secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo uguale, secondo l'ordine temporale di ricezione delle proposte stesse.

Le proposte di acquisto con limite di prezzo si abbinano a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale a quello indicato nella proposta, viceversa le proposte di vendita con limite di prezzo si abbinano a capienza con proposte di acquisto a prezzo superiore o uguale a quello indicato nella proposta.

Le proposte senza limite di prezzo si abbinano con la miglior proposta di segno opposto presente sul mercato. Nel caso in cui nel sistema non fossero presenti proposte di segno opposto, la proposta senza limite di prezzo viene rifiutata automaticamente.

12. Quali sono i vantaggi di partecipare al mercato dei certificati verdi?

Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME offre dei vantaggi rispetto alla contrattazione bilaterale:

a) Liquidità

E' la sede dove il GRTN offrirà i certificati verdi emessi a proprio favore (articolo 9 del D.M. 11/11/99) ed è quindi garantita la liquidità.

b) Trasparenza

I prezzi che si formano sul mercato saranno pubblici e accessibili a tutti.

c) Sicurezza

Rispetto ai contratti bilaterali, la conclusione di proposte di negoziazione sul mercato dei certificati verdi garantisce sia agli acquirenti sia ai venditori il buon fine delle transazioni.

Il GME, accedendo al registro dei certificati verdi del GRTN, controlla la titolarità dei certificati verdi ed assicura agli acquirenti che i certificati acquistati siano effettivamente posseduti dal venditore.

La richiesta di un deposito in conto prezzo agli acquirenti, e l'esecuzione del cambio di proprietà di un certificato da parte del GRTN solo dopo il perfezionamento del pagamento, garantisce i venditori dal rischio che un acquirente sia inadempiente.

Nel caso in cui un operatore acquirente non dovesse perfezionare il pagamento dovuto, la transazione viene annullata, il venditore rimane in possesso dei certificati oggetto della transazione, e all'acquirente inadempiente viene trattenuta una penalità dal deposito in conto prezzo da corrispondere al venditore a titolo di risarcimento.